

MINISTERO DELLA DIFESA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI**

**OMOLOGAZIONE E QUALIFICAZIONE DI MATERIALI
PER L'IMPIEGO MILITARE**

MINISTERO DELLA DIFESA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI**

OMOLOGAZIONE E QUALIFICAZIONE DI MATERIALI PER L'IMPIEGO MILITARE

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

La presente pubblicazione è composta da 36 pagine, così ripartite:

N. PAGINA	REVI	BASE
Da I a VIII		Dicembre 2017
Da 1 a 20		Dicembre 2017
Da A-1 a A-2		Dicembre 2017
Da B-1 a B-2		Dicembre 2017
Da C-1 a C-2		Dicembre 2017
Da D-1 a D-2		Dicembre 2017

ATTO DI APPROVAZIONE

VISTE

le pubblicazioni ALL-G-001 ed. 1974 e TER-G-001 ed. 1999
e la lettera n. M_D GTER REG2017 0006041 del 16.03.2017

APPROVO

la presente pubblicazione:

OMOLOGAZIONE E QUALIFICAZIONE DI MATERIALI PER L'IMPIEGO MILITARE


TER-G-021

Base Dicembre 2017

La presente pubblicazione abroga e sostituisce la versione TER-G-021/Interim "Omologazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare", Base Gennaio 2013.

Atto di Approvazione n. 1164.....
Roma27 DIC. 2017.....

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

COMANDI / ENTI	N. DELLE COPIE

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

INDICE GENERALE

Frontespizio	pag.	I
Elenco delle pagine valide	“	II
Atto di approvazione	“	III
Elenco di distribuzione	“	V
Registrazioni aggiunte e varianti	“	VI
Indice generale	“	VII
Indice del testo	“	VII

INDICE DEL TESTO

1. OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE.....	1
2. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE.....	1
3. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
4. VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE.....	1
5. DEFINIZIONI.....	1
6. SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	5
7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	5
8. L'OMOLOGAZIONE.....	6
9. ESIGENZE OPERATIVE URGENTI.....	9
10. FASI DEL PROCESSO DI OMOLOGAZIONE.....	10
11. QUALIFICAZIONE.....	15
12. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	17
13. ASSETTI DELLA DAT PER L'OMOLOGAZIONE.....	18
14. DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE.....	18
15. CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	19

ALLEGATI

ALLEGATO A – Modello di Autorizzazione ad Operare sul Sistema (AOS).....	A-1
ALLEGATO B – Modello di Dichiarazione di Idoneità Tecnica Preliminare (DITP).....	B-1
ALLEGATO C – Modello di Certificato di Omologazione.....	C-1
ALLEGATO D – Modello di Certificato di Omologazione Tecnica.....	D-1

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione ha per oggetto le procedure per l'omologazione e la qualificazione dei materiali dell'Amministrazione della Difesa, la cui definizione tecnica e/o il relativo approvvigionamento si colloca entro le competenze della Direzione degli Armamenti Terrestri (DAT).

2. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Lo scopo della presente pubblicazione è quello di definire procedure, competenze e modalità esecutive connesse ai citati processi di omologazione e qualificazione.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le procedure descritte dalla presente pubblicazione TER si applicano a qualsiasi materiale la cui tipologia rientri nell'ambito delle competenze della Direzione degli Armamenti Terrestri, così come stabilito dalla normativa vigente, e per il quale sia necessaria l'omologazione o la qualificazione a premessa dell'idoneità all'impiego militare.

I materiali di normale uso civile (di tipo commerciale già esistenti sul mercato), purché destinati ad essere impiegati per le stesse finalità civili secondo quanto previsto dal costruttore e non debbano rispondere pertanto a particolari requisiti militari, non sono soggetti alla presente direttiva.

Questa pubblicazione, inoltre, **non si applica** al processo di modifica e certificazione di sistemi di cui all'art. 96 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

4. VALIDITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

Le procedure descritte in questa pubblicazione devono essere obbligatoriamente applicate a tutte le attività di omologazione e di qualificazione della DAT.

5. DEFINIZIONI

Articolo

Manufatto, o veicolo, o sistema complesso, o materiale d'armamento, oggetto della presente pubblicazione.

Autorizzazione ad Operare sul Sistema

Documento di competenza della DAT che attesta la rispondenza dell'articolo ai requisiti tecnici e di sicurezza fondamentali (nel significato di *safety*). Viene rilasciato sulla base del GAI e consente l'impiego dell'articolo da parte di personale in possesso di adeguata competenza e specializzazione, per l'esecuzione delle Prove Tecniche.

Caratterizzazione

Attività con la quale vengono misurate le caratteristiche di un articolo necessarie a definirlo in modo esaustivo e non ambiguo, ai fini dell'omologazione.

Capitolato tecnico

Documento con il quale si fa assumere rilevanza contrattuale ad una Specifica Tecnica.

Certificato di Omologazione

Documento ufficiale emanato dalla DAT nel quale si dichiara l'avvenuta omologazione di un articolo.

Configurazione

Insieme completo delle caratteristiche funzionali e fisiche, nonché delle relazioni strutturali che tra esse intercorrono, sufficiente a descrivere e identificare univocamente un articolo.

Per i sistemi esistenti in diverse varianti è possibile descrivere ciascuna configurazione indicando le differenze rispetto ad una versione di riferimento (base) anziché la composizione integrale.

La responsabilità per il controllo della configurazione ricade sul Responsabile di Sistema.

Configurazione base

È la configurazione definita e formalizzata nel Certificato di Omologazione, al termine del processo di omologazione stesso.

Controllo di configurazione

Studio, sviluppo, elaborazione, emissione, valutazione e coordinamento delle modifiche tecniche nonché introduzione delle modifiche nella configurazione di un articolo, dopo che la stessa sia stata congelata nella sua configurazione base.

Collaudo

Attività condotta in sede di approvvigionamento di un articolo o un insieme di articoli, volta ad accertare la rispondenza di quanto acquisito al Capitolato Tecnico di riferimento.

Dichiarazione di conformità

Attestazione che il Responsabile di Sistema o un produttore o un fornitore è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità, e che attesta l'identità fra la configurazione di uno specifico esemplare di un articolo ed una configurazione data quale riferimento.

Dichiarazione d'Idoneità Tecnica Preliminare

Documento emesso dalla DAT che attesta la possibilità di impiegare l'articolo (prototipo rappresentativo della configurazione in omologazione), con un livello di sicurezza accettabile, nell'ambito di prove condotte da parte di personale dell'AD opportunamente edotto, esclusivamente finalizzate al completamento del programma delle prove tecniche e/o alla validazione operativa e/o all'attività INFOSEC.

Estensione dell'omologazione

Attività di omologazione di un articolo che può essere considerato – a giudizio della DAT – una variante, rispetto ad una configurazione di riferimento già omologata, e che pertanto necessita soltanto di numero limitato di prove, finalizzate alla verifica di rispondenza della variante ai requisiti previsti.

Esigenza Operativa

Documento che delinea la/le capacità da acquisire per assolvere una o più missioni. Equivale al *Mission Need Document* (MND) descritto nella pubblicazione NATO AAP 20.

Giudizio di Agibilità Industriale

Documento, rilasciato dal Responsabile di Sistema sotto la propria responsabilità e sulla base di Prove Industriali, che certifica l'idoneità all'impiego in sicurezza di un articolo.

È il documento in base al quale la DAT avvia la valutazione delle caratteristiche di sicurezza ed ergonomiche che devono essere possedute dall'articolo, affinché lo stesso possa essere impiegato per l'esecuzione di prove tecniche da parte di personale di un Centro Tecnico di Prova/Sperimentazione dell'AD appositamente addestrato e/o in possesso di esperienza idonea all'esecuzione di prove sperimentali su prototipi dei quali non sia ancora completamente noto il grado di sicurezza e di affidabilità.

Il GAI è indispensabile ai fini del rilascio dell'Autorizzazione ad Operare sul Sistema.

Lettera di mandato

La lettera di mandato è un documento emanato da una Forza Armata o da SMD, nel quale viene formulata l'esigenza di approvvigionare (o soltanto di omologare) un determinato articolo.

Materiali Energetici

Sostanze e manufatti esplosivi detonanti o deflagranti.

Omologazione

In senso generale, l'omologazione consiste nell'accertamento e nel riconoscimento ufficiale, da parte di un'Autorità a ciò preposta, della conformità di un atto, di un fatto o di un oggetto alle regole che lo disciplinano.

L'omologazione di un articolo militare consiste in un processo finalizzato ad accertare e dichiarare formalmente la rispondenza delle caratteristiche dell'articolo, definito da una ben precisa configurazione, alla Specifica Tecnica per esso definita a partire da un Requisito Operativo. L'omologazione, pertanto, fa riferimento alla configurazione di un articolo piuttosto che al manufatto che concretizza l'articolo medesimo.

La rispondenza di un manufatto reale ad una data Specifica Tecnica si dimostra mediante l'accertamento della conformità del manufatto stesso ad una configurazione omologata sulla base della medesima Specifica Tecnica.

Omologazione formale

Omologazione di un articolo effettuata sulla base del certificato di omologazione e/o dell'introduzione in servizio e della documentazione tecnica delle prove su di esso eseguite da parte di uno o più Paesi appartenenti alla NATO/UE, presso le cui Forze Armate l'articolo sia già stato introdotto in servizio e/o omologato.

Programma di Prove Tecniche

Insieme delle Prove Tecniche effettuate allo scopo di verificare la rispondenza dell'articolo ai requisiti tecnici per esso definiti, incluse le norme di sicurezza applicabili.

Il Programma di Prove Tecniche viene definito dalla DAT, con l'eventuale collaborazione di Enti militari specializzati, dell'Università e dell'Industria, e comprende sia l'elenco delle prove tecniche finalizzate all'emissione della DITP, se previste, sia quelle della fase successiva.

Prova

Accertamento finalizzato alla dimostrazione, attraverso specifiche operazioni, della rispondenza di una proprietà o caratteristica al corrispondente requisito.

Prove Industriali

Prove eseguite dal produttore di un articolo sulla base di un proprio programma o su richiesta della DAT.

Qualificazione

Accertamento e certificazione dell'idoneità, da parte di un determinato articolo, ad essere impiegato come componente di uno o più sistemi.

Comporta l'esistenza di una formula (progetto, composizione, etc.) ed un processo di fabbricazione ben determinati, nonché l'emanazione di una Specifica Tecnica che ne definisca le caratteristiche e le prestazioni da controllare per accertarne l'idoneità all'impiego sui sistemi di riferimento.

La necessità di sottoporre una determinata tipologia di articolo alla qualificazione viene stabilita dalla relativa Specifica Tecnica.

Requisito

Caratteristica o capacità necessaria richiesta per un determinato scopo.

Requisito Operativo

Descrizione analitica delle caratteristiche tecnico-funzionali, espresse in una cornice programmatico-gestionale, che l'articolo deve possedere ai fini del soddisfacimento di una determinata Esigenza Operativa o per il conseguimento di una determinata capacità.

Il Requisito Operativo può essere costituito da un Requisito Operativo Preliminare, da un Requisito Operativo Definitivo o da una scheda tecnica allegata alla lettera con cui il richiedente conferisce alla DAT il mandato di acquisizione/omologazione dell'articolo.

Requisito tecnico

Requisito espresso attraverso una o più grandezze misurabili in modo oggettivo e ripetibile.

Responsabile di Sistema o *Design Authority*

È la persona giuridica (solitamente una Società privata) che detiene la conoscenza e la responsabilità per aver progettato l'intero sistema.

Il Responsabile di Sistema è responsabile nei confronti della DAT e della comunità civile del progetto, della produzione, delle modifiche, della sicurezza, della gestione della configurazione nonché delle informazioni fornite nella documentazione da questi emessa relativamente all'articolo considerato.

Saggio

Analisi, verifica o esame condotti direttamente su un prototipo o su un campione di materiale, in base ad una metodologia ben definita, per stabilire la natura o il valore di una data caratteristica.

Specificia Tecnica

Documento che formalizza in un insieme organico l'insieme dei requisiti tecnici necessari a definire compiutamente un articolo, ai fini dell'omologazione o della qualificazione, unitamente alle metodologie da applicare per la dimostrazione di rispondenza da parte di ciascuna caratteristica dell'articolo.

La ST è il riferimento su cui si basa l'attività omologazione/qualificazione e la relativa certificazione.

Standardization agreement

Documento ufficiale che sancisce un accordo tra più Paesi membri della NATO (al limite tutti) con il quale essi si impegnano ad applicare – in tutto o in parte - uno standard che soddisfa una specifica esigenza d'interoperabilità.

TER

Pubblicazione tecnica della Direzione degli Armamenti Terrestri, derivato dall'abbreviazione del nome telegrafico (TERRARM).

Validazione Operativa

Attività di competenza degli Stati Maggiori di Forza Armata che consiste nella valutazione della rispondenza di un articolo, in una definita configurazione, ai requisiti operativi/capacitivi/logistici previsti/discendenti dal Requisito Operativo.

Tale certificazione può essere rilasciata da un'Unità appositamente designata e dipendente dallo Stato Maggiore di Forza Armata interessato all'attività di omologazione.

6. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AD.....	Amministrazione della Difesa
ANC.....	Autorità Nazionale Competente
AOS.....	Autorizzazione ad Operare sul Sistema
ARMAEREO.....	Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (indirizzo telegrafico)
DA.....	Design Authority
DAT.....	Direzione degli Armamenti Terrestri
DIIM.....	Dichiarazione d'Idoneità all'Impiego Militare
DIS.....	Dichiarazione d'Introduzione in Servizio
DITP.....	Dichiarazione d'Idoneità Tecnica Preliminare
DM.....	Decreto Ministeriale
EI.....	Esercito Italiano
EDR.....	Ente/Distaccamento/Reparto
EO.....	Esigenza Operativa
FA.....	Forza Armata
FF.AA.....	Forze Armate
GAI.....	Giudizio di Agibilità Industriale
INFOSEC.....	Information Security (Sicurezza delle informazioni)
MNUR.....	Mission Need Urgent Requirement
NAVARM.....	Direzione degli Armamenti Navali (indirizzo telegrafico)
PI.....	Prove Industriali
PPT.....	Programma di Prove Tecniche
PT.....	Prove Tecniche
RM.....	Requisito Militare
ROP.....	Requisito Operativo Preliminare
ROD.....	Requisito Operativo Definitivo
RS.....	Responsabile di Sistema
RTI.....	Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
SEGREDIFESA ...	Segretariato Generale della Difesa (indirizzo telegrafico)
SGD.....	Segretariato Generale della Difesa
SMD.....	Stato Maggiore della Difesa
SME.....	Stato Maggiore dell'Esercito
ST.....	Specifica Tecnica
STANAG.....	Standardization Agreement
TELEDIFE.....	Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (indirizzo telegrafico)
TERRARM.....	Direzione degli Armamenti Terrestri (indirizzo telegrafico)
VO.....	Validazione Operativa

7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.M. 16 gennaio 2013: *Struttura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa.*
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: *Codice dell'Ordinamento Militare.*
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.*
- SMD-L-001: *Direttiva per lo sviluppo dei programmi di investimento della Difesa* (Ed. 2011).
- SMD-PG-001: *Direttiva per la pianificazione generale della Difesa* (Ed. 2008).
- *Direttiva per la trattazione delle esigenze operative (annesso alla direttiva SMD-PG-001 Ed. 2008) (Ed. 2009).*

- SGD-G-020: *Direttiva per l'avvio delle attività tecnico-amministrative di acquisizione dei sistemi d'arma complessi dell'Amministrazione Difesa* (Ed. 2009).
- Direttiva 4012 (dello SME): *Direttiva per il riconoscimento della idoneità all'impiego militare e l'introduzione in servizio dei nuovi sistemi dell'Esercito* (Ed. 2017).
- STANAG 3680: *NATO Glossary of Terms and Definitions* (ricepimento della pubblicazione AAP 6, Ed. 2016).
- AAP-20: *Phased Armaments Programming Systems (PAPS)* (Ed. 2010).
- PCM-ANS/TI-001: *Procedura nazionale per l'omologazione di sistemi / reti EAD militari* (Ed. 1995).
- D.P.C.M. 22 luglio 2011: *Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato.*
- D.Lgs. 81/2008: *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.*
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

8. L'OMOLOGAZIONE

a. Omologazione

L'attività di omologazione condotta dalla DAT comprende, tipicamente, i seguenti passi:

- ricezione dell'esigenza da parte di SMD, SGD, di una Forza Armata o Corpo dello Stato, di approvvigionare o anche soltanto di omologare un articolo di proprio interesse;
- valutazione tecnico-economica sull'opportunità di avviare il processo di omologazione;
- definizione dei requisiti tecnici dell'articolo e stesura della Specifica Tecnica da parte della DAT;
- definizione del Programma di Prove Tecniche;
- ricezione del GAI da parte dell'Industria;
- emissione dell'AOS;
- esecuzione delle prove tecniche sul sistema;
- esame e valutazione dell'esito delle prove;
- autorizzazione all'avvio delle prove operative, e, se previste, di quelle relative all'INFOSEC, ed acquisizione dei risultati;
- emissione del Certificato di Omologazione;
- inserimento dell'articolo omologato nell'Indice dei Materiali Omologati.

Nel caso in cui sia ritenuto opportuno per comprimere le tempistiche o per migliorare il rapporto costi/efficacia, la DAT può impostare il programma di prove suddividendolo in due fasi, la prima delle quali comprenderà l'insieme delle verifiche di sicurezza. Dopo il completamento di questa prima fase, la DAT rilascerà una Dichiarazione di Idoneità Tecnica Preliminare per consentire l'avvio delle prove operative e di INFOSEC in parallelo al gruppo di prove tecniche facenti parte della seconda fase.

Questo approccio richiede comunque la disponibilità di più prototipi ed uno stretto coordinamento e controllo da parte della DAT per assicurare l'allineamento delle configurazioni degli esemplari valutati rispettivamente dalle tre aree sperimentali (tecnica, operativa e INFOSEC).




Figura 1. Diagrammi di flusso del processo di omologazione nelle due alternative: a) con prove in sequenza, b) con prove in parallelo.

b. Omologazione ai sensi della direttiva 4012 (dello SME)

Costituisce un caso particolare, rispetto a quello generale e standard (punto 8.a), in considerazione del fatto che la direttiva 4012 dello SME affida alla DAT il solo compito della valutazione tecnica (cosiddetta “*omologazione tecnica*”) mentre il pronunciamento definitivo sulla rispondenza ai requisiti complessivi (tecnici, operativi ed INFOSEC ove presenti) è attribuito al Capo di SME attraverso l’emanazione, da parte di quest’ultimo, di una Dichiarazione di Idoneità all’Impiego Militare. Pertanto, l’*omologazione tecnica*, di per sé, **non è sufficiente** ad attestare l’idoneità all’impiego militare.

c. Omologazione formale

La procedura per l’omologazione formale prevede che la DAT conduca, in tutto o in parte, le valutazioni di natura tecnica previste dalla ST, tramite l’acquisizione del certificato di omologazione o di introduzione in servizio, nonché attraverso l’esame e valutazione della documentazione tecnica inerente alle prove di omologazione già effettuate da un Paese estero appartenente alla NATO/UE.

Tale documentazione potrà essere acquisita presso gli Enti governativi esteri per il tramite degli Uffici degli Addetti per la Difesa presso le Ambasciate d’Italia all’estero e/o tramite canali diretti tra la DAT e gli attori esteri che hanno curato l’omologazione dell’articolo.

Resta ferma la facoltà della DAT di prevedere l’esecuzione di prove integrative relativamente a quelle caratteristiche dell’articolo ritenute:

- obbligatorie dalla normativa nazionale ma non previste nel Paese che ha già omologato l’articolo;
- tecnicamente necessarie ma non verificate dal Paese che ha già omologato l’articolo;
- non sufficientemente precisate/dettagliate dalla documentazione tecnica acquisita;
- non accettabili, ad esempio in relazione alla metodologia con cui è stata condotta la prova presso l’Ente omologatore di origine;
- bisognose di conferma diretta da parte dell’AD.

In questo caso la DAT dovrà redigere l’apposito PPT da porre a base dell’esecuzione delle prove integrative, da svolgersi secondo i principi e le modalità illustrate in più dettaglio al successivo punto 10.g.

Qualora la DAT lo ritenga fattibile, inoltre, il programma potrà prevedere l’emissione della DITP per consentire lo svolgimento di attività di valutazione operative, nelle more della conclusione delle prove integrative.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, la DAT potrà impostare un sistema di monitoraggio dell’articolo, una volta omologato, attraverso l’acquisizione di informazioni, dirette o tramite gli utilizzatori, mentre l’articolo viene impiegato, per il tempo ritenuto necessario a completare il quadro conoscitivo generale.

d. Omologazione di articolo largamente adottato in servizio presso Forze Armate di Paesi NATO/UE

È un’omologazione concettualmente simile a quella formale, ma supportata non già dalla certificazione proveniente dalla Forza Armata di un Paese appartenente alla NATO/UE, ma dall’impiego più o meno diffuso e dall’anzianità di impiego dell’articolo di interesse da parte di quegli stessi Paesi.

La decisione sulla possibilità di effettuare l’omologazione di un articolo largamente adottato in servizio presso Forze Armate di Paesi NATO/UE secondo un procedimento simile a quello dell’omologazione formale spetta esclusivamente alla DAT. Il Reparto tecnico incaricato dovrà produrre idonea documentazione probatoria relativa all’impiego dell’articolo presso le altre Forze Armate e dovranno comunque essere raccolte tutte le informazioni tecniche possibili da fornire assieme alla configurazione

dell'articolo, compresa la relativa manualistica, in annesso al Certificato di Omologazione.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, la DAT potrà impostare un sistema di monitoraggio dell'articolo, una volta omologato, attraverso l'acquisizione di informazioni, dirette o per il tramite degli utilizzatori, mentre l'articolo viene impiegato, per il tempo ritenuto necessario a completare il quadro conoscitivo generale.

e. Omologazione di sistemi realizzati in ambito militare

Un EDR ha la possibilità di richiedere l'omologazione di un articolo di propria produzione e/o invenzione, qualora lo ritenga rispondente ad una propria esigenza.

La richiesta di omologazione, accompagnata da un'esplicita indicazione dei requisiti che si ritiene possano essere soddisfatti dall'articolo in relazione al profilo d'impiego per il quale sia stato prodotto e/o progettato, dovrà essere indirizzata, per le vie gerarchiche, alla DAT, la quale dovrà fornire un parere di fattibilità vincolante. Andrà individuato e definito, caso per caso, il Responsabile di Sistema (Design Authority), a premessa dell'avvio delle attività di omologazione con la redazione della relativa Specifica Tecnica (qualora non sia stata già compilata) e dei programmi di prove tecniche ai quali sottoporre l'articolo.

f. Estensione di omologazione

Quando la configurazione di un articolo da omologare può essere considerata variante di una già omologata (*base*), è possibile impostare un programma di prove specifico per la valutazione della parte di configurazione che è cambiata, ed omologare la nuova configurazione come *estensione* di quella base.

A secondo della natura ed entità delle differenze tra la configurazione base e la variante, la DAT valuterà se procedere ad una estensione di omologazione oppure se avviare un processo di omologazione completo, sottoponendo quindi l'articolo all'insieme integrale delle prove previste.

Le varianti di configurazione che possono portare ad un'estensione dell'omologazione possono derivare da un adeguamento, una correzione, un'integrazione, un aggiornamento o un potenziamento.

L'estensione dell'omologazione prevede che il Responsabile di Sistema della variante sia lo stesso dell'omologazione della versione base, oppure sia un soggetto terzo in possesso di specifica licenza.

g. Articoli che rientrano nelle competenze di più Direzioni Tecniche

Nel caso in cui il materiale oggetto di un iter di omologazione presenti elementi strutturali o caratteristiche funzionali tali da farlo ricadere, anche in parte, negli articoli di competenze delle altre Direzioni Tecniche (NAVARM, ARMAEREO e TELEDIFE), verrà chiesto l'intervento/il contributo tecnico-specialistico delle Direzioni Tecniche interessate per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

9. ESIGENZE OPERATIVE URGENTI

La procedura per l'acquisizione di materiali per il soddisfacimento di esigenze operative urgenti (*Mission Need Urgent Requirement – MNUR*) prevede il conferimento di un mandato alla DAT per l'acquisizione, con carattere d'urgenza, di articoli afferenti a carenze capacitive *complesse*.

Tali articoli, la cui rispondenza all'esigenza nazionale è definita a seguito di un'analisi condotta in ambito SMD, dovranno essere già stati omologati ed in servizio presso uno o più Paesi della NATO.

Inoltre, sin dalla fase della definizione dell'EO, l'attività di analisi potrà dare luogo ad una procedura parallela di approvvigionamento per l'acquisizione tempestiva della manualistica – tradotta in lingua italiana – e delle eventuali sessioni addestrative necessarie.

In tale processo la DAT ha pertanto la responsabilità dell'*iter* di approvvigionamento di quanto previsto dal MNUR, nel rispetto delle tempistiche da questo stabilite.

Tali tempistiche non consentono di norma l'instaurazione di alcuno dei processi di omologazione in ambito nazionale descritti al paragrafo 8, pertanto l'articolo sarà considerato impiegabile entro il campo di validità del certificato di omologazione fornito dal Paese NATO di provenienza, e comunque limitatamente al solo teatro operativo.

La DAT si riserva la facoltà di rilasciare un parere non vincolante relativo agli aspetti tecnici dell'articolo approvvigionato, qualora valutabili entro i termini temporali stabiliti dal MNUR.

10. FASI DEL PROCESSO DI OMOLOGAZIONE

a. Ricezione della richiesta o mandato

La formulazione dell'esigenza di approvvigionare o anche soltanto di omologare un articolo d'interesse può avvenire tramite una lettera di formale richiesta o conferimento di un mandato da parte di SMD, di SEGREDIFESA, di una Forza Armata o di un Corpo dello Stato.

Qualora il mandato riguardi l'acquisizione di un articolo non omologato, e lo stesso documento non fornisca indicazioni precise al riguardo, sarà facoltà della DAT valutare l'opportunità di avviare o meno il relativo processo di omologazione, contestualmente all'*iter* di acquisizione.

Qualora la DAT ritenesse necessaria/opportuna l'omologazione, ne rappresenterà le motivazioni al richiedente il quale dovrà pronunciarsi in merito. Ove il richiedente non concordi con l'opportunità di procedere all'omologazione, il processo tecnico-amministrativo da porre in atto, nonché il tipo di certificazione conclusiva da emanare, verrà deciso dalla DAT.

b. Definizione della Specifica Tecnica

La Specifica Tecnica dell'articolo da omologare è sempre necessaria e la sua definizione è di competenza della DAT. Essa formalizza l'insieme dei requisiti tecnici necessari a definire compiutamente un articolo, unitamente alle metodologie da applicare per la dimostrazione di rispondenza da parte di ciascuna caratteristica dell'articolo (comprese le grandezze fisiche da misurare, i valori attesi quali criteri di valutazione dell'esito delle prove, etc.).

Qualora la lettera di mandato, o la richiesta, contenga già la relativa ST, oppure riporti espressamente un riferimento ad una ST, questa potrà essere formalmente assunta dalla DAT quale base per l'attività di omologazione e l'emissione del relativo certificato.

La DAT ha comunque facoltà di proporre al richiedente integrazioni/modifiche alla ST data, qualora ritenuto necessario od opportuno (ad esempio nel caso in cui la ST risultasse incoerente a causa dell'incongruità tra singoli requisiti), o di proporre una ST alternativa.

Se il mandato, o la richiesta, si basa su un RO oppure su una scheda tecnica, la DAT definisce la ST derivando i requisiti tecnici dai suddetti documenti, ove possibile, aggiungendo eventualmente quei requisiti ritenuti necessari/opportuni per una compiuta caratterizzazione dell'articolo.

Qualora il mandato, o la richiesta, indicasse soltanto requisiti qualitativi, la cui valutazione non fosse possibile attraverso un prova tecnica, la DAT appronterà la ST

esprimendo in grandezze valutabili attraverso prove tecniche i requisiti qualitativi presenti nel mandato.

Per quanto sia possibile apportare modifiche alla ST nel corso dell'attività di sviluppo (generalmente contestuale a quella di omologazione) di un dato articolo, sarà necessario fin dalla prima redazione porre a sistema, in modo strutturato, le valutazioni di tipo tecnico di competenza della DAT, le conoscenze allo stato dell'arte sulle nuove tecnologie disponibili e fruibili a livello industriale di competenza della Design Authority, nonché i requisiti funzionali o capacitivi (= *operativi*) espressi dallo Stato Maggiore di Forza Armata committente allo scopo di ottenere un documento (ed un prototipo) il più possibile vicino a quello finale.

Pertanto, la fase di stesura della ST dovrà prevedere, sin dal concepimento delle prime linee generali, il concorso ed il coinvolgimento della componente industriale e della componente operativa della Forza Armata, o delle Forze Armate, interessate. In particolare, quest'ultima componente si esprimerà a pieno titolo nella definizione dei requisiti (con relative procedure di valutazione) aventi carattere prettamente operativo.

Analogo approccio dovrà essere adottato per le prove di INFOSEC, se previste, pur con possibilità di limitazioni procedurali o di scambio delle informazioni derivanti dalla sensibilità della materia.

Tra i requisiti da includere nella stesura di una Specifica Tecnica vi sono tutti quelli applicabili provenienti dalla normativa antinfortunistica e di tutela dell'ambiente e della salute umana.

La rispondenza a tali norme dovrà essere esplicitamente prevista e valutata anche in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità richiedente.

In tutti i casi, la versione definitiva della Specifica Tecnica da porre a base dell'omologazione, deve essere condivisa con la Design Authority, almeno nel caso di procedura negoziata di acquisizione, e deve essere sottoposta alla Forza Armata richiedente - qualora la medesima ST non sia fornita/indicata nel mandato o richiesta - per l'approvazione degli aspetti di propria competenza prima di avviare le attività di omologazione.

c. Redazione del PPT

A seguito dell'emanazione (o dell'approvazione) della ST per l'articolo, la DAT redige il relativo programma di prove, che dovrà comprendere:

- l'elenco delle caratteristiche da valutare;
- la ripartizione temporale delle prove, con particolare riferimento al caso in cui non sia possibile effettuare in parallelo le prove tecniche, quelle operative e quelle inerenti all'INFOSEC (ad. es per la disponibilità di un solo prototipo);
- la matrice di sincronizzazione, per quanto possibile, con le prove operative e di INFOSEC;
- il criterio individuato per la conduzione di ciascuna prova, secondo quanto enunciato al successivo punto 10.g;
- l'indicazione delle modalità con cui effettuare l'allineamento in fase condotta, quando necessario od opportuno, tra le prove tecniche, quelle operative e quelle di INFOSEC, svolte in parallelo.

Quando è prevista l'esecuzione di prove operative e/o di INFOSEC in parallelo a quelle tecniche, il PPT sarà ripartito in due fasi, la prima delle quali comprenderà l'insieme di prove tecniche ritenute dalla DAT essenziali per il rilascio della DITP.

Allo scopo di conseguire il miglior rapporto costo/efficacia e minimizzare i tempi di svolgimento del processo di omologazione, dovrà essere fatto il massimo sforzo per poter utilizzare i risultati delle prove aziendali ed evitare la ripetizione delle stesse in fase di omologazione da parte della DAT.

Pertanto, la Specifica Tecnica ed il PPT dovranno essere approntati per tempo, in modo da poter organizzare e predisporre la dovuta azione di controllo nei confronti della Ditta durante le prove industriali e rendere così valide tali prove anche ai fini governativi.

La redazione del PPT può essere condotta attraverso l'eventuale costituzione di un apposito gruppo di lavoro che integra i rappresentanti della DAT, dell'Organismo richiedente e degli Enti cui sarà affidata l'esecuzione delle prove.

d. Emissione del GAI

L'emissione del GAI è di competenza del Responsabile di Sistema, che dovrà rilasciarlo alla DAT a premessa di tutte le attività di prova da questa definite.

e. Rilascio della AOS

L'AOS deve essere emessa dalla DAT, propedeuticamente al rilascio della DITP, qualora la DAT ritenga necessaria l'esecuzione di verifiche di sicurezza (nel significato di *safety*) sull'articolo prima di consentirne l'impiego sperimentale da parte di personale professionista dell'AD, non appositamente addestrato e/o in possesso di esperienza idonea all'esecuzione di prove sperimentali su prototipi dei quali non sia ancora completamente noto il grado di sicurezza e di affidabilità. La presenza di quest'ultimo in qualità di «osservatore», comunque, potrà essere prevista dalla DAT se da essa ritenuto opportuno e fattibile in condizioni di sicurezza.

L'AOS verrà rilasciata dopo la ricezione e l'esame del GAI, nonché sulla base della documentazione tecnica fornita dal RS, inclusa la versione corrente del manuale d'uso e manutenzione, e di quella eventualmente emanata in precedenza sia dal RS che dalla DAT (ad esempio in caso di estensione di un'omologazione).

L'AOS viene emanata nei confronti dello specifico esemplare di un articolo (prototipo, variante, etc.) che sarà effettivamente impiegato per le prove tecniche, e deve riportare tutti gli elementi utili a definirne l'ambito di validità, sia per quanto concerne il personale autorizzato ad operare, se del caso, sia relativamente alle componenti del sistema (mobilità, armamento, etc.) su cui si è autorizzati ad operare. Al limite, l'AOS può risultare estesa a tutto il sistema.

Si evidenzia che il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa autorizzato ad operare a fronte dell'emissione dell'AOS deve essere preventivamente informato dagli esperti industriali con particolare riguardo a tutti gli aspetti contenuti nelle pubblicazioni tecniche applicabili (manuali d'istruzioni, etc.) nonché alle eventuali Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego che costituiscono parte integrante della medesima Autorizzazione. A conclusione dell'attività, la Design Authority attesterà l'avvenuta informazione nei confronti di ciascun partecipante.

Il modello di AOS è in Allegato A.

Le specificazioni di dettaglio (articolo, personale, restrizioni, vincoli, prescrizioni, etc.) potranno essere riportate anche in un allegato al documento principale, eventualmente suddiviso in appendici.

f. Rilascio della DITP

La DITP viene emanata dopo l'espletamento delle prove propedeutiche di sicurezza di cui al precedente punto 10.e, oppure, se esse non sono ritenute necessarie, in luogo dell'AOS. In questo caso, la DITP dovrà riportare in modo esplicito che non è stata ritenuta necessaria, alla luce della documentazione esaminata, l'esecuzione di prove propedeutiche per le quali fosse richiesta l'emanazione dell'AOS.

Il rilascio della DITP avviene sotto la condizione che l'esemplare dell'articolo a cui ci si riferisce deve essere considerato a tutti gli effetti un prototipo, pertanto non è escluso che, durante l'impiego possano emergere problemi inerenti alla sicurezza derivanti, ad

esempio, da un livello di affidabilità inferiore a quello che l'articolo avrà nel suo stadio definitivo.

Pertanto la DITP dovrà riportare un chiaro riferimento (eventualmente in un allegato al documento principale) ai profili d'impiego autorizzati per le tre aree sperimentali (tecnica, operative e INFOSEC) e/o alle limitazioni o prescrizioni da rispettare nel corso delle successive attività di valutazione.

Inoltre, **tutto** il personale coinvolto nelle tre aree sperimentali (tecnica, operativa e INFOSEC), dovrà essere a conoscenza delle effettive funzionalità, capacità nonché dei limiti che è stato possibile accertare nei confronti dell'articolo.

Si evidenzia che il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa, designato a svolgere le prove tecnico/operative a fronte dell'emissione della DITP, deve seguire preventivamente un corso di familiarizzazione tenuto dagli esperti industriali su tutti gli aspetti contenuti nelle pubblicazioni tecniche applicabili nonché sulle citate Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego che costituiscono parte integrante della medesima Dichiarazione.

A conclusione dell'attività, la Design Authority attesterà l'avvenuta informazione nei confronti di ciascun partecipante. La DAT ha la facoltà di definire gli argomenti di propria competenza da trattare durante il corso di familiarizzazione nonché acquisire la documentazione probatoria dell'avvenuta effettuazione del corso di familiarizzazione nei confronti del personale interessato.

Il modello di DITP è in Allegato B.

g. Esecuzione del PPT per l'omologazione

L'elevata responsabilità di legge attribuita alla DAT in relazione all'omologazione dei materiali di competenza implica il possesso di una piena autonomia decisionale in merito alle modalità esecutive delle prove tecniche, nonché all'adozione degli strumenti di controllo ritenuti più idonei per valutare e verificare l'attendibilità dei risultati di ogni singolo accertamento.

Sono perseguibili le seguenti alternative per condurre una prova tecnica:

- a. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture e da personale specializzato appartenente ad Enti governativi;
- b. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture private accreditate secondo il Regolamento CE n. 765/2008;
- c. prova condotta attraverso l'esecuzione di uno o più saggi presso strutture pubbliche o private, anche non accreditate (incluso il RS), sotto il controllo/sorveglianza di personale tecnico designato dalla DAT;
- d. prova condotta tramite la valutazione e l'accettazione di certificazione/documentazione prodotta da enti governativi nazionali o esteri;
- e. prova condotta tramite la valutazione e l'accettazione di certificazione/documentazione prodotta dal, o per conto del, RS o ditta contraente.

A livello contrattuale dovrà **sempre** essere inserita un'opportuna clausola di salvaguardia in osservanza della quale la DAT conservi la facoltà di ripetere/richiedere l'esecuzione di una prova, anche con una modalità esecutiva o una metodologia di saggio alternative, qualora l'affidabilità di quelli adottati non fosse ritenuta sufficiente dalla DAT.

Per l'esecuzione delle prove in ambito governativo, la DAT si avvale:

- degli Uffici Tecnici Territoriali da essa dipendenti;
- di proprio personale con funzioni di controllo presso l'Industria;
- del concorso di personale o di Enti tecnici esterni appartenenti alla Difesa;
- del concorso di Enti operativi appartenenti alla Difesa.

Quando le PT di omologazione si svolgono in parallelo alle prove di validazione operativa e/o di INFOSEC, per ciascuna delle tre aree – tecnica, operativa, INFOSEC – dovrà essere nominato un responsabile onde avere un riferimento per la necessaria attività di coordinamento.

Qualora ritenuto opportuno o necessario dalla DAT, personale tecnico da essa designato, dovrà poter presenziare/partecipare alle prove di validazione operativa, anche se svolte in parallelo. L'instaurazione, se necessario, di un analogo collegamento con le prove di INFOSEC dovrà essere valutata e concordata caso per caso, considerata la sensibilità della materia.

La DAT rimane l'unico interlocutore per i collegamenti con il RS per l'eventuale gestione delle modifiche o dei correttivi all'articolo che dovessero rendersi necessari durante le prove.

La necessità di apportare correttivi o varianti all'articolo nel corso delle prove dovrà essere segnalata alla DAT dal responsabile dell'area sperimentale interessata.

Qualora nel corso delle PT dovesse emergere una caratteristica dell'articolo tale da pregiudicarne l'impiego in sicurezza, o anche il rispetto di norme avente forza di legge, il responsabile dell'area sperimentale (tecnica, operativa o INFOSEC) ove l'eccezione è stata rilevata dovrà, oltre a disporre l'interruzione delle prove stesse, dare **IMMEDIATA COMUNICAZIONE** ai responsabili delle rimanenti aree sperimentali, che a loro volta disporranno l'interruzione delle prove, nonché alla DAT onde consentire le valutazioni di competenza circa la natura del pregiudizio.

La presenza incrociata di personale di collegamento relativo a ciascuna delle tre aree in sede di esecuzione delle PT potrà essere utilmente prevista per aumentare la tempestività delle comunicazioni.

Le valutazioni circa l'effettiva sussistenza di un rischio o di un pregiudizio alla legge verranno effettuate dalla DAT congiuntamente al RS e, se del caso, dalla componente tecnico-operativa o di INFOSEC.

L'autorizzazione all'avvio delle prove dopo l'interruzione verrà disposto dalla DAT con atto formale.

h. Certificazione

Al termine delle prove tecniche, e, quando previste, delle prove di validazione operativa e INFOSEC, la DAT emanerà il Certificato di Omologazione sulla base delle risultanze ottenute dalle aree sperimentali interessate.

Il Certificato di Omologazione conterrà i riferimenti normativi che hanno conferito mandato e titolarità alla DAT, oltre che alla presente normativa TER.

Il Certificato dovrà essere corredato obbligatoriamente da un Allegato Tecnico contenente:

- una descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali dell'articolo;
- la configurazione dell'articolo. L'omologazione si intenderà valida entro i limiti di determinabilità dell'articolo dati dalla descrizione della stessa configurazione;
- le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego che circoscrivono l'ambito entro cui l'omologazione deve essere ritenuta valida. In particolare, devono almeno essere elencate tutte le limitazioni e precauzioni d'impiego non ancora presenti nella versione corrente del manuale d'uso e manutenzione, indicando espressamente che tali limitazioni e precauzioni integrano il manuale e vanno riportate su di esso e/o sulle pubblicazioni tecniche relative, ove applicabile.

Al Certificato possono essere aggiunti ulteriori documenti, sotto forma di allegati distinti o di appendici all'Allegato Tecnico, contenenti informazioni con cui si ritiene necessario integrare il documento principale.

L'Allegato Tecnico e le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego costituiscono parte integrante del Certificato di Omologazione. Si evidenzia che il personale

professionista dell'Amministrazione della Difesa designato a l'impiego del sistema deve essere sufficientemente edotto dei relativi contenuti allo scopo di acquisire la formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza del sistema e dei vari sottosistemi.

Il modello di Certificato di Omologazione è riportato in Allegato C. Il modello di Certificato di Omologazione Tecnica (che, ricordiamo, non costituisce dichiarazione di idoneità all'impiego militare) è riportato in Allegato D.

Le certificazioni emesse dalla DAT non hanno una scadenza temporale predefinita, ma la loro validità è subordinata all'invarianza della configurazione di riferimento e dei dati tecnici contenuti negli annessi ai certificati. Parimenti, la DAT ha facoltà di decidere se considerare ancora valido un Certificato di Omologazione in caso di variazione del Responsabile di Sistema, del costruttore o del processo di fabbricazione. Inoltre, un'omologazione può essere invalidata, in tutto o in parte, dalla necessità di effettuare adeguamenti tecnici all'articolo a seguito dell'entrata in vigore di norme cogenti successivamente all'emanazione del certificato, oppure a causa dell'insorgenza di inconvenienti non riscontrabili all'epoca dell'omologazione (ad esempio vizi occulti).

Infine, la DAT può sospendere la validità di un'omologazione data in base a quanto descritto ai punti 8.c-8.d, qualora nel corso di eventuali attività di monitoraggio, o a seguito di lezioni apprese, emergessero evidenze della necessità di procedere ad una caratterizzazione più approfondita dell'articolo.

i. Dichiarazione di conformità all'articolo omologato

La dichiarazione di conformità all'articolo omologato dovrà essere fornita dalla persona giuridica con cui l'AD instaura un rapporto negoziale di approvvigionamento di articoli per i quali sia richiesta l'omologazione. Essa dovrà essere resa disponibile all'AD all'atto dell'acquisizione di uno o più esemplari/lotti dell'articolo già omologato, e sarà propedeutica allo svolgimento delle attività di collaudo della fornitura.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per ciascuno degli esemplari di articolo in acquisizione.

La dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il codice identificativo (matricola o altro) dell'esemplare di articolo di cui viene dichiarata la conformità al tipo omologato;
- il riferimento alla Specifica Tecnica in base alla quale il tipo di articolo è stato omologato;
- il riferimento al Certificato della DAT con cui il tipo di articolo in acquisizione è stato omologato.

11. QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha come fine l'accertamento della rispondenza ad una Specifica Tecnica da parte di un articolo impiegato/impiegabile quale parte di un sistema più complesso. Essa viene di norma applicata quando le procedure complete di accertamento impongono prove eccessivamente onerose o lunghe per poter essere condotte in sede di approvvigionamento.

Da un punto di vista concettuale, la qualificazione si differenzia dall'omologazione per la non obbligatorietà di un requisito operativo specificatamente emesso dallo Stato maggiore. È questo il caso di componenti facenti già parte di una data configurazione, per i quali non occorre verificare se il materiale sia in astratto idoneo quanto piuttosto se uno o più prodotti della stessa tipologia, ma di differente formula di fabbricazione, siano effettivamente impiegabili.

L'istituto della qualificazione è pertanto efficace quando si attende di poter acquisire un componente, destinato ad una determinata funzione, attraverso una scelta tra più fabbricanti, i quali potranno presentare proposte realizzative a volte molto simili tra di

loro, a volte più differenziate ma comunque TUTTE soddisfacenti una medesima Specifica tecnica vincolante.

Omologazione e qualificazione non sono mutuamente esclusivi, soprattutto nella considerazione che il primo dei due processi è generalmente associato al contestuale sviluppo e messa a punto della Specifica Tecnica, fase necessaria anche per l'instaurazione di un processo di qualificazione. Inoltre, se l'introduzione di un nuovo componente (ad esempio un accessorio) determina una modifica di configurazione del sistema non ancora codificata, sarà innanzitutto necessario procedere con l'omologazione (o estensione) della nuova configurazione e la messa a punto della Specifica Tecnica del componente dato. Ove poi si possa asserire che questa Specifica Tecnica ammetta soluzioni progettuali alternative (questa eventualità deve essere riconosciuta dal RS), la DAT potrà, se giudicato opportuno, impiantare una successiva attività di qualificazione. Se invece il componente che ha determinato l'estensione di omologazione risulta prodotto solo in un'unica configurazione e da un solo RS, non esistono alternative e pertanto l'istituzione formale di un processo di qualificazione non sarà di alcuna utilità pratica. È competenza della DAT stabilire se una data tipologia di articolo necessiti di qualificazione preventiva per essere approvvigionata. In questo caso, la Specifica Tecnica, definirà sia l'*iter* di qualificazione dell'articolo, sia quella del collaudo dei lotti in acquisizione.

Condizioni necessarie affinché un articolo possa essere sottoposto a qualificazione sono:

- deve esistere una Specifica Tecnica di riferimento;
- l'articolo deve possedere caratteristiche costruttive documentate e riproducibili;
- l'articolo deve essere fabbricato in base ad un processo di produzione definito.

Il processo di qualificazione può scaturire da un'esigenza della DAT (ad esempio per estendere la concorrenza) o può essere richiesto da una FA a seguito di una specifica esigenza che determinerà la redazione di una corrispondente Specifica Tecnica. Una ditta può richiedere, qualora sia emerso il concomitante interesse della DAT o di una FA, la qualificazione di un articolo rispetto ad una definita Specifica Tecnica.

Con il Certificato di Qualificazione la DAT attesta formalmente la rispondenza di determinate tipologie di articolo alle corrispondenti Specifiche Tecniche.

a. Descrizione del processo

- Avvio, da parte della DAT, del processo di qualificazione di un articolo ben determinato;
- definizione della ST e dei criteri con cui potrà essere successivamente accertata, da parte dell'AD, la conformità al campione qualificato;
- esecuzione delle prove tecniche di qualificazione e, se necessario, perfezionamento dei criteri con cui accertare la conformità al campione qualificato;
- emissione del Certificato di Qualificazione da parte della DAT;
- inserimento dell'articolo qualificato nell'Indice dei Materiali Qualificati.

In base a questo processo, la fase successiva di collaudo dei futuri lotti in approvvigionamento non renderà necessario effettuare tutte le prove di qualificazione, bensì un insieme semplificato di esse, il cui fine sarà quello di accertare la conformità degli esemplari in acquisizione al campione qualificato.

Le modalità possibili per lo svolgimento delle prove di qualificazione sono le medesime indicate per l'omologazione (punto 10.g).

Stante la diversità delle tipologie di articoli potenzialmente soggetti a qualificazione, nonché dei criteri per lo svolgimento dei successivi collaudi, i modelli di Certificato di Qualificazione vengono generalmente stabiliti dalla DAT in apposite pubblicazioni, separate dalla presente TER. In linea generale, tali modelli sono dati nelle Specifiche Tecniche inerenti alle varie tipologie di articoli.

b. Qualificazione secondo STANAG

È una certificazione di competenza della DAT, per la quale ci sia stata a monte un'investitura quale Autorità Nazionale Competente, e che assume come Specifica Tecnica uno STANAG o un gruppo di STANAG.

c. Dichiarazione di conformità all'articolo qualificato

La dichiarazione di conformità all'articolo qualificato dovrà essere fornita dalla persona giuridica con cui l'AD instaura un rapporto negoziale di approvvigionamento di articoli per i quali sia richiesta la qualificazione preventiva. La dichiarazione di conformità dovrà essere resa disponibile all'AD all'atto dell'acquisizione di uno o più esemplari/lotti dell'articolo già qualificato, e sarà propedeutica allo svolgimento delle attività di collaudo della fornitura.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per ciascuno degli esemplari o lotti (secondo quanto applicabile) dell'articolo in acquisizione.

La dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il codice identificativo (matricola/numero o altro) dell'esemplare o del lotto di articolo di cui viene dichiarata la conformità al campione qualificato;
- il riferimento alla Specifica Tecnica in base alla quale l'articolo è stato qualificato;
- il riferimento al Certificato di Qualificazione emesso dalla DAT.

12. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ**a. Responsabile di Sistema**

Il RS:

- assicura la rispondenza dell'articolo alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza del personale e di tutela dell'ambiente e della salute umana;
- garantisce l'assenza di difetti nell'articolo;
- emana il GAI a premessa delle attività di prova;
- definisce la configurazione iniziale dell'articolo e ne cura il consolidamento al termine delle attività di prova;
- dichiara la conformità dell'articolo alla configurazione in prova/omologata/qualificata;
- gestisce la configurazione dell'articolo ed il relativo controllo.

b. Competenze della DAT

La DAT:

- definisce la Specifica Tecnica dell'articolo da omologare o qualificare (punto 10.b);
- definisce ed emana il PPT;
- rilascia l'AOS e, quando prevista, la DITP;
- supervisiona e coordina le attività connesse all'effettuazione delle prove tecniche e, se necessario, instaura e gestisce i necessari collegamenti tra il richiedente, gli enti sperimentatori, il Responsabile di Sistema e gli Stati Maggiori di Forza Armata interessati;
- verifica la completezza della documentazione approntata dall'EDR/Centro competente in materia, derivante dalla esecuzione del PPT, per il rilascio del Certificato di Omologazione/Qualificazione;
- emana i Certificati di Omologazione e di Qualificazione, numerandoli progressivamente e diramandoli agli Stati Maggiori di Forza Armata, allo SMD ed a SEGREDIFESA;
- aggiorna le pubblicazioni TER relative all'Indice dei Materiali Omologati/Qualificati dalla Direzione degli Armamenti Terrestri;
- esercita l'Alta vigilanza nei confronti del RS relativamente al controllo di configurazione degli articoli in fase di omologazione.

13. ASSETTI DELLA DAT PER L'OMOLOGAZIONE

Gli assetti della DAT coinvolti nel processo d'omologazione ed i relativi compiti saranno oggetto di apposita pubblicazione, da emanarsi a cura della DAT. In linea generale essi sono:

a. Il Direttore:

- dichiara formalmente l'avvenuta omologazione o qualificazione di un articolo.

b. L'Ufficio Coordinamento e Omologazioni:

- segue e coordina i processi di omologazione;
- concorre alla gestione di problematiche legate ai Responsabili di Sistema esteri ed alle omologazioni/qualificazioni dei materiali già omologati in ambito internazionale (punti 8.c e 8.d);
- riceve dalle Divisioni tecniche e/o Direzione di programma competenti per materia la documentazione a supporto dell'omologazione;
- concorre, attraverso le attività di cooperazione internazionale, all'acquisizione della documentazione inerente all'omologazione/introduzione in servizio/impiego di articoli presso paesi stranieri in relazione alla possibilità di procedere ad un'omologazione formale (punti 8.c e 8.d);
- verifica la coerenza formale e la completezza della documentazione fornita dalle Divisioni tecniche e/o Direzione di programma competenti per materia a supporto delle pratiche di omologazione;
- predispone il Certificato di Omologazione e lo sottopone all'approvazione del Direttore degli Armamenti Terrestri;
- esegue la registrazione dei Certificati di Omologazione approvati;
- tiene e mantiene aggiornato l'archivio e l'Indice dei Materiali Omologati/Qualificati.

c. Le Divisioni tecniche e la Direzione di programma:

- avviano, seguono e gestiscono il processo di omologazione sul piano tecnico, amministrativo ed operativo;
- predispongono la documentazione tecnica a supporto dell'omologazione;
- concorrono all'acquisizione della documentazione inerente all'omologazione/introduzione in servizio/impiego di articoli presso paesi stranieri in relazione alla possibilità di procedere ad un'omologazione formale (punti 8.c e 8.d).

14. DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Si riassumono di seguito i documenti ritenuti indispensabili per procedere all'omologazione di un articolo di interesse, secondo le varie procedure applicabili:

- Lettera di mandato;
- Requisito Operativo;
- Specificia Tecnica;
- Giudizio di Agibilità Industriale;
- Documentazione tecnica idonea alla valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali possedute dall'articolo. Deriva principalmente dalla esecuzione del PPT e comprende le relazioni di eventuali prove di laboratorio condotte sui materiali costituenti ed i rapporti tecnici inerenti alle specifiche prove sperimentali condotte sull'articolo. Il PPT prevede anche le metodologie applicabili ai saggi da eseguire, definite dalle normative tecniche nazionali e/o internazionali;
- Manuale d'uso e manutenzione. Si fa riferimento alla versione corrente del manuale d'uso e manutenzione che, accompagnando l'articolo per tutto il rispettivo ciclo di vita, è un documento particolarmente soggetto a revisioni, modifiche, integrazioni ed

aggiornamenti. Esso costituisce parte integrante della configurazione dell'articolo medesimo.

- g. Validazione Operativa;
- h. Approvazione di sicurezza delle informazioni: documento con il quale l'Autorità Nazionale per la Sicurezza certifica l'idoneità dell'articolo alla trattazione di informazioni classificate nella configurazione definita, a premessa della sua eventuale installazione per la quale è prevista la specifica "omologazione di sicurezza";
- i. Pubblicazioni TER: pubblicazioni tecniche approvate dal Direttore della DAT che costituiscono la base normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove tecniche ai fini dell'omologazione o della qualificazione. Le pubblicazioni tecniche emesse dalla DAT possono descrivere direttamente le metodologie di saggio da applicare, oppure fare riferimento a STANAG in vigore, nonché a norme, standard e pubblicazioni militari o civili, eventualmente adattate alle leggi nazionali vigenti;
- j. STANAG: costituiscono il riferimento tecnico per eccellenza, da preferire quando possibile - se ratificati a livello nazionale - ad altre pubblicazioni sia nazionali che internazionali. In alcuni casi particolari, per i quali la DAT ha ricevuto l'attribuzione di Autorità Nazionale Competente - ANC -, l'esecuzione delle prove secondo uno STANAG comporta la qualificazione a STANAG che è valida ai fini dell'introduzione in servizio senza necessità di procedere ad alcun programma di Validazione Operativa.

15. CLAUSOLE CONTRATTUALI

a. Omologazione/Qualificazione come clausola contrattuale

L'offerta industriale, ove sia prevista l'omologazione/qualificazione dell'articolo in approvvigionamento, potrà prevedere una voce di spesa connessa alle attività di omologazione e/o di qualificazione, i cui oneri finanziari saranno attribuiti al contraente, a fronte del PPT allegato e/o di quanto specificato nel contratto.

b. Responsabile di Sistema

Dovrà essere chiaramente ed inequivocabilmente individuato nel contratto, unitamente al dettaglio di tutti gli obblighi e le responsabilità su di essa gravanti, anche in relazione alle attività di omologazione e di controllo della configurazione.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATI



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
 Ufficio Coordinamento e Omologazioni

AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SUL SISTEMA <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 16.01.2013 che attribuisce alla Direzione degli Armamenti Terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- la TER-G-021 "Omologazioni e qualificazioni di materiali per l'impiego militare";
- il *(riferimento eventuale ai documenti originatori del processo di omologazione, es. lettera di mandato, etc.)*;
- il *(riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.)*;
- il Capitolato Tecnico/Specificata Tecnica *(estremi del documento)*;
- (...)

CONSIDERATO

- il Giudizio di Agibilità Industriale *(estremi del documento)* rilasciato da *(Responsabile di sistema)*;
 - la versione corrente del manuale d'uso e manutenzione *(estremi del documento)* fornito da *(Responsabile di sistema)*;
 - *(eventuale riferimento ad altra documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia la AOS)*;
 - (...)
- documenti custoditi agli atti della *(specificare la Divisione tecnica o la DzP MCRC)*;

AUTORIZZO

il personale professionista degli Enti di Sperimentazione Tecnica dell'AD, appositamente istruito a seguito di un corso certificato da parte della società costruttrice, ad operare sul sistema:

<Denominazione dell'articolo> (1)

- prodotto dalla società *(specificare denominazione della società)*, Responsabile di Sistema in qualità di Design Authority;
- nella configurazione descritta dai documenti riportati nell'Allegato Tecnico alla presente Autorizzazione:
(specificare gli estremi della documentazione)
- con le **Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego** indicate nell'Appendice dell'Allegato Tecnico;
- con le indicazioni per il corretto utilizzo riportate nelle suddette pubblicazioni tecniche contenenti istruzioni per l'uso e la manutenzione di competenza *(specificare dell'equipaggio o dell'operatore)*.

L'Allegato Tecnico e le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego costituiscono parte integrante della presente Autorizzazione ad Operare sul Sistema. Il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa, autorizzato ad operare sul sistema, deve essere preventivamente informato dagli esperti industriali con particolare riguardo a tutti gli aspetti contenuti nelle pubblicazioni tecniche applicabili nonché alle citate Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego, per il tempo ritenuto necessario da ambo le parti, che comunque non può essere inferiore ad *(indicare un periodo di tempo in giorni)*. A conclusione dell'attività, la Design Authority attesterà l'avvenuta informazione nei confronti di ciascun partecipante.

(1) (eventualmente specificare l'ambito di validità dell'Autorizzazione, ad esempio "all'intero sistema", "alla componente mobilità", "alla componente armamento", etc., sulla base di quanto indicato al punto 10.e della pubblicazione TER-G-021)

Roma,

IL DIRETTORE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
 Ufficio Coordinamento e Omologazione

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA PRELIMINARE <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 16.01.2013 che attribuisce alla Direzione degli Armamenti Terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- la TER-G-021 "Omologazioni e qualificazioni di materiali per l'impiego militare";
- il (riferimento eventuale ai documenti originatori del processo di omologazione, es. lettera di mandato, etc.);
- il (riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.);
- il Capitolato Tecnico/Specifico Tecnica (estremi del documento);
- il (riferimento alla documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia la DITP, incluso il GAI, la versione corrente del manuale d'uso e manutenzione e l'AOS. Nel caso non sia stata ritenuta necessaria l'esecuzione di prove propedeutiche per le quali fosse richiesta l'emanazione dell'AOS, va riportato esplicitamente che non è stata emessa l'AOS);
- (...)

CONSIDERATO

- l'esito positivo delle prove d'impiego in sicurezza, di cui ai documenti (riferimento); (elenco dei documenti valutati, es. rapporti di prove industriali, etc.)
 - (...)
- documenti custoditi agli atti della (specificare la Divisione tecnica o la DzP MCRC);

DICHIARO

tecnicamente idoneo allo svolgimento delle prove tecnico/operative per l'omologazione da parte del personale professionista dell'AD che abbia conseguito una formazione idonea, il / la

<Denominazione dell'articolo> (1)

- prodotto dalla società (specificare denominazione della società), Responsabile di Sistema in qualità di Design Authority;
- nella configurazione descritta dai documenti riportati nell'Allegato Tecnico alla presente Dichiarazione: (specificare gli estremi della documentazione)
- con le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego indicate nell'Appendice dell'Allegato Tecnico;
- con le indicazioni per il corretto utilizzo riportate nelle suddette pubblicazioni tecniche contenenti istruzioni per l'uso e la manutenzione di competenza (specificare dell'equipaggio o dell'operatore).

L'Allegato Tecnico e le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego costituiscono parte integrante della presente Dichiarazione di Idoneità Tecnica Preliminare. Il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa, designato a svolgere le prove tecnico/operative, deve seguire preventivamente un corso di familiarizzazione tenuto dagli esperti industriali su tutti gli aspetti contenuti nelle pubblicazioni tecniche applicabili nonché sulle citate Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego, per il tempo ritenuto necessario da ambo le parti, che comunque non può essere inferiore ad (indicare un periodo di tempo in giorni). A conclusione dell'attività, la Design Authority attesterà l'avvenuta informazione nei confronti di ciascun partecipante.

(1) (eventualmente specificare l'ambito di validità della DITP sulla base di quanto indicato al punto 10.f della pubblicazione TER-G-021)

Roma,

IL DIRETTORE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
 Ufficio Coordinamento e Omologazioni

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 16.01.2013 che attribuisce alla Direzione degli Armamenti Terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
- la TER-G-021 "Omologazioni e qualificazioni di materiali per l'impiego militare";
- il *(riferimento eventuale ai documenti originatori del processo di omologazione, es. lettera di mandato, etc.)*;
- il *(riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.)*;
- il Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche *(estremi del documento)*;
- il Certificato di Omologazione ... *(in caso di estensione di omologazione)*;
- il *(riferimento alla documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia il Certificato, incluso il GAI, il manuale d'uso e manutenzione, le eventuali AOS e DITP)*;
- (...)

CONSIDERATO

- l'esito positivo delle valutazioni tecniche di cui al *(riferimento al documento o ai documenti in cui è riportato il resoconto e l'esito delle prove tecniche)*;
 - l'esito positivo della validazione operativa/valutazione tecnico-logistica/prestazionale/d'impiego di cui al *(riferimento al documento che riporta l'esito delle valutazioni)*;
 - *(eventuale)* l'esito delle valutazioni di sicurezza delle informazioni *(riferimento all'approvazione di sicurezza delle informazioni)*;
 - le evidenze tecniche di verifica prodotte dalla Ditta responsabile di sistema;
 - (...)
- documenti custoditi agli atti della *(specificare la Divisione tecnica o la DzP MCRC)*;

OMOLOGO

il/la *(in caso di estensione di omologazione* **ESTENDO**
 l'Omologazione n. *<specificare il n. del certificato di omologazione>* in data *<specificare la data del certificato di omologazione>* emessa dalla DAT e relativa al *<specificare la denominazione dell'articolo>* al
<Denominazione dell'articolo>

- prodotto dalla società *(specificare denominazione della società)*, Responsabile di Sistema in qualità di Design Authority;
- nella configurazione descritta dai documenti riportati nell'**Allegato Tecnico** al presente Certificato:
(specificare gli estremi della documentazione)
- con le **Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego** indicate nell'Appendice dell'**Allegato Tecnico**;
- con le indicazioni per il corretto utilizzo riportate nelle suddette pubblicazioni tecniche contenenti istruzioni per l'uso e la manutenzione di competenza *(specificare dell'equipaggio o dell'operatore)*.

L'Allegato Tecnico e le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego costituiscono parte integrante del presente Certificato. Il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa designato all'impiego del sistema deve essere sufficientemente edotto dei relativi contenuti allo scopo di acquisire la formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza del sistema e dei vari sottosistemi.

Roma,

IL DIRETTORE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



MINISTERO DELLA DIFESA
SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
 Ufficio Coordinamento e Omologazioni

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE TECNICA <numero>/<anno>

VISTO

- il D.M. del 16.01.2013 che attribuisce alla Direzione degli Armamenti Terrestri il compito dell'omologazione dei manufatti di uso militare di propria competenza;
 - la TER-G-021 "Omologazioni e qualificazioni di materiali per l'impiego militare";
 - il (riferimento eventuale ai documenti originatori del processo di omologazione, es. lettera di mandato, etc.);
 - il (riferimento al requisito operativo = ROP/ROD/scheda tecnica/descrizione del profilo d'impiego, etc.);
 - il Capitolato Tecnico/Specifico Tecnica (estremi del documento);
 - il (riferimento alla documentazione tecnica sulla base della quale si rilascia il Certificato, incluso il GAI, il manuale d'uso e manutenzione e l'eventuale AOS);
- (...)

CONSIDERATO

- l'esito positivo delle valutazioni tecniche di cui al (riferimento al documento o ai documenti in cui è riportato il resoconto e l'esito delle prove tecniche);
 - le evidenze tecniche di verifica prodotte dalla Ditta responsabile di sistema;
- (...)
 documenti custoditi agli atti della (specificare la Divisione tecnica o la DzP MCRC);

OMOLOGO

il / la <Denominazione dell'articolo>

- prodotto dalla società (specificare denominazione della società), Responsabile di Sistema in qualità di Design Authority;
- nella configurazione descritta dai documenti riportati nell'Allegato Tecnico al presente Certificato:
 - . (specificare gli estremi della documentazione)
- con le **Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego** indicate nell'Appendice dell'Allegato Tecnico;
- con le indicazioni per il corretto utilizzo riportate nelle suddette pubblicazioni tecniche contenenti istruzioni per l'uso e la manutenzione di competenza (specificare dell'equipaggio o dell'operatore).

L'Allegato Tecnico e le Limitazioni, Prescrizioni e Precauzioni d'impiego costituiscono parte integrante del presente Certificato. Il personale professionista dell'Amministrazione della Difesa designato all'impiego del sistema deve essere sufficientemente edotto dei relativi contenuti allo scopo di acquisire la formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza del sistema e dei vari sottosistemi.

Il presente certificato non costituisce dichiarazione di idoneità all'impiego militare.

Roma,

IL DIRETTORE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA